

Codice A1817B

D.D. 18 novembre 2021, n. 3390

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici ed autorizzazione ai fini della sola disciplina della navigazione per occupazione aree demaniali e campo boe in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante ed antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 901 del Fg. 10. Richiedente: Amici del Lago Lesa ASD.



ATTO DD 3390/A1817B/2021

DEL 18/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici ed autorizzazione ai fini della sola disciplina della navigazione per occupazione aree demaniali e campo boe in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante ed antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 901 del Fg. 10.
Richiedente: Amici del Lago Lesa ASD.

In data 12/08/2021 con PEC prot. 6335 (prot. di ricevimento n. 38084/A1817B in pari data) l'associazione Amici del Lago Lesa ASD ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio dei pareri di competenza per il nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della sola disciplina della navigazione per occupazione aree demaniali e campo boe (composto da 18 manufatti già posizionati dal precedente concessionario) in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 901 del Fg. 10.

A seguito di richiesta di integrazioni e delucidazioni con PEC n° 39308/A1817B del 24/08/2021, con protocollo di ricevimento n° 52334/A1817B del 08/11/2021 il tecnico incaricato ha trasmesso via PEC i file degli elaborati grafici, inerenti l'occupazione in oggetto firmati digitalmente.

All'istanza sono allegati gli elaborati integrativi/sostitutivi grafici a firma dell'Arch. F. Marini in base al quale è individuato il mantenimento dell'occupazione di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati integrativi/sostitutivi presentati il mantenimento dell'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon

regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con le vie navigabili.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità del mantenimento delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- L.R. 17/01/2008 n.2;
- il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- il regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

determina

I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'associazione Amici del Lago Lesa ASD al mantenimento della concessione demaniale con occupazione area demaniale e campo boe in area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Lesa (NO) interessante ed antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 901 del Fg. 10;

II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché all'associazione Amici del Lago Lesa ASD possa essere rilasciata l'autorizzazione al mantenimento dell'occupazione di cui al punto I), in Comune di Lesa (NO) per il mantenimento della concessione;

L'occupazione nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all'istanza

in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle opere stesse;
2. i sistemi di ancoraggio delle boe dovranno essere di lunghezza sufficiente e/o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;
3. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
4. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
5. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
6. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

*I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Arch. D. Dimauro*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'